

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N 35

Riunione del 1 giugno 2005

Sono presenti:

- | | | |
|------------------|--------------|-----------------|
| - Avv. Fabrizio | FILIPPUCCI | PRESIDENTE |
| - Avv. Salvatore | SCIACCHITANO | VICE PRESIDENTE |
| - Avv. G.Roberto | CALDARA | COMPONENTE |
| - Sig.ra Sandra | D'Alessandro | Segretaria |

32.04.05 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI ; - GIOVANNI COVIELLO

La Commissione Giudicante Nazionale

- esaminati gli atti e valutati i documenti, nonché preso atto delle dichiarazioni rese in sede di udienza dall'Ing. Coviello

Osserva

La fattispecie di cui è causa trae origine da talune affermazioni contenute in una nota a firma dell'Ing. Coviello del 13.2.2004 (rectius 2005), consegnata in occasione dell'Assemblea elettiva del Comitato Regionale Veneto Fipav; non si ritiene potersi prescindere, in questa sede, dal contesto in cui i fatti si sono verificati.

Se, per un verso, espressioni quali "piccole nicchie di piccolo potere" o locuzioni quali "gestione nepotizia.....baratto voti...." o utilizzo di metodiche da "manuale Cencelli", autonomamente esaminate, condurrebbero inevitabilmente ad un giudizio di colpevolezza in ragione della violazione del principio di onorabilità e decoro della Federazione e dei suoi organi anche in rappresentanza, per l'altro verso l'esame del contesto nel quale tali espressioni sono inserite, anche in ragione e funzione della situazione di fatto in cui sono state esternate, comportano valutazioni differenti della posizione giuridica soggettiva dell'agente tenendo conto della esistenza - oppure no - della volontà specifica ad offendere.

Il coacervo delle dichiarazioni contenute nella comunicazione del 13.2.05 a firma dell'ing. Coviello, alla luce del tono assolutamente amicale ivi rilevabile, rappresenta principalmente una contestazione e doglianza di omessa informazione sul programma politico dei candidati e lamenta il mancato riscontro alle richieste di chiarimento, essendo stato, tale momento, rinviato a dopo le elezioni da parte dei destinatari di tali richieste di chiarimenti.

In questo contesto va inquadrata la doglianza dell'ing. Coviello che ivi esprime la dichiarazione di voto "scheda bianca" essendo stato chiamato ad esprimere il proprio consenso su un programma - di fatto ignoto a tutti - e rivolgendo contestualmente l'invito a tutti i destinatari della comunicazione a fornire chiarimenti.

Preso atto di tale contesto, la Commissione osserva in punto di diritto.

Il diritto ad esprimere propri convincimenti è certamente espressione di libertà fondamentali che incontra il proprio limite non solo nelle altrui libertà, laddove il limite va individuato nel decoro, nella onorabilità e tutela del buon nome degli interessati.

Pur dovendosi ritenere che nel contesto di un organo politico la dialettica di riferimento utilizzata dai partecipanti inevitabilmente subisce e risente del momento storico e, conseguentemente, gli stessi partecipanti sono inevitabilmente portati nel fervore di sostenere le proprie argomentazioni ad ampliare i parametri di valutazione del decoro, dell'onorabilità e del buon nome, pur tuttavia l'ampliamento di tali confini non può estendersi ad libitum; nel senso che, se portata all'attenzione la fattispecie qui in discussione, l'esame della medesima rimane comunque ancorato a parametri che ne accertano la illiceità, laddove risultano violati, oltre quanto il contesto storico legittimi, i principi di cui sopra.

L'ing. Coviello, con la comunicazione all'esame, ha esercitato il proprio diritto di elettore, rappresentando le proprie ragioni che, ancorché logiche, sono state rappresentate utilizzando locuzioni e/o espressioni che certamente hanno ingenerato confusione e messo in dubbio la credibilità di un corretto operare dei candidati con riferimento al dettato normativo della Fipav.

Le espressioni hanno travalicato nella sostanza, quel parametro non soltanto di correttezza meramente formale, ma financo di liceità, cui necessariamente consegue la declaratoria di colpevolezza anche se, con riferimento al contesto assembleare e quindi "politico", resta affievolito sia il profilo dell'elemento psicologico, sia il profilo dell'elemento oggettivo.

La Commissione non può prescindere, poi, dal principio della gradualità della pena anche nella fattispecie all'esame, laddove un comportamento, anche se eccessivamente imprudente, non può che confluire nella sanzione della ammonizione, non potendosi avvalere della condanna simbolica.

Alla affermazione della responsabilità del Coviello consegue la condanna della Soc. Vicenza Volley s.r.l. alla multa di € 50,00 a titolo di responsabilità oggettiva.

P.Q.M.

Delibera di infliggere al tesserato Coviello la sanzione della ammonizione e per la Soc. Vicenza Volley la sanzione della multa di € 50.00.===.

Affisso il 16 giugno 2005

IL PRESIDENTE
Avv. Fabrizio Filippucci